

La questione sollevata sulla "locale" in Svizzera

'Ndrangheta all'estero, resta il nodo associativo

La Cassazione a Sezioni unite dovrà mettere un punto fermo sulla cosiddetta "mafia silente"

Marialucia Conistabile

VIBO VALENTIA

"Mafia parlata" o "mafia silente", ovvero quella raccontata nelle intercettazioni o quella - pur avendo gli affiliati all'estero collegamenti con la cosca-madre - la cui forza intimidatrice non viene dimostrata in quanto del tutto assente. E in un contesto del genere vi è la necessità di stabilire la possibilità di ricondurre nella fattispecie dell'associazione di stampo mafioso quelle condotte che consistono in una «mera potenzialità» mafiosa se realizzate in territori che tradizionalmente disconoscono simili organizzazioni.

Un problema che, a distanza di quattro anni, viene rimesso di nuovo all'attenzione delle Sezioni Unite della Cassazione - in questo caso sarebbe il primo intervento in materia, non essendo in precedenza la problematica approdata al vaglio del Collegio allargato - in quanto sarà stabilito un principio di diritto cui dovranno attenersi le Sezioni semplici. In pratica la rilevanza della decisione sarà tale che i suoi effetti si ripercuoteranno su molti processi che investono le diramazioni della 'ndrangheta nel Nord Italia e all'estero.

A ri-sollevare la questione - il ricorso è stato accolto dalla prima sezione della Suprema Corte - gli avvocati Giovanni Vecchio e Bruno Vallelunga del Foro di Vibo, difensori di Raffaele Albanese, 75 anni originario di Fabrizia ma residente in Svizzera e l'avvocato Emanuele Genovese del Foro di Reggio difensore di Antonio Nesci, 70 anni anch'egli originario di Fabrizia. Impuniti, coinvolti nell'operazione "Helvetia" ritenuti rispettivamente "capo società" e "mastro disponente" della locale di 'ndrangheta di

Frauenfeld, nel Canton Turgovia.

All'udienza pubblica di venerdì scorso l'avvocato Giovanni Vecchio ha stigmatizzato la peculiarità di un'organizzazione mafiosa che, aderendo alla stessa logica investigativa, si caratterizzerebbe, nonostante un'operatività ultradecennale, per la mancanza di atti di violenza o minaccia o di reati fine, per l'inesistenza di attività economiche (lecite o illecite) riconducibili all'organizzazione, nonché per il totale disinteresse rispetto alle consultazioni elettorali. In definitiva, ad avviso della difesa di Raffaele Albanese, «sarebbero mancati proprio gli scopi che caratterizzano l'associazione mafiosa per come gli stessi sono normativamente descritti dal terzo comma dell'art. 416 bis e ci si sarebbe trovati dinanzi alla mera costituzione di una "locale" di 'ndrangheta». Insomma la "mafia silente" riguardo cui il penalista ha posto in evidenza l'indirizzo «interpretativo nella giurisprudenza di legittimità, maggioritario e più consolidato rispetto a quello cui aveva fatto riferimento la Corte d'Appello, secondo cui, ai fini della consumazione del reato (416 bis) occorre che l'associazione abbia conseguito in concreto, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione che deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione, quale forma di condotta positiva».

Comunque sia l'intervento delle Sezioni Unite andrà a fare chiarezza su una tematica di fondamentale

La problematica riproposta dai difensori di Raffaele Albanese e Antonio Nesci originari di Fabrizia



*C'è il lavoro su tutto:
Estorsioni, coca, eroina*

Le intercettazioni Una riunione tra i sodali della "locale" di Frauenfeld nel Canton Turgovia in Svizzera



Avv. Giovanni Vecchio



Avv. Emanuele Genovese



Avv. Bruno Vallelunga

importanza sul piano giuridico che ha destato grande interesse in dottrina e giurisprudenza «poiché - sottolinea l'avv. Vecchio - al di là della tematica della mafia all'estero, viene posta in rilievo la problematica della qualificazione stessa del delitto di cui al 416 bis, che non potrebbe più essere definito come un reato associativo "puro" ma, piuttosto, dovrebbe essere considerato un reato a struttura mista. Pertanto - prosegue il penalista - per la sua ricorrenza, non sarebbe più sufficiente il dato della costituzione di un'organizzazione illecita che si limiti a programmare un'attività caratterizzata da metodologia mafiosa, ma risulterebbe indispensabile che si sia concretamente prodotto un effetto intimidatorio».

Ragion per cui dalla decisione della Suprema Corte nella sua composizione massima dipenderà non solo la sorte del giudizio sulla 'ndrangheta in Svizzera ma ci saran-

no effetti a cascata su gran parte dei procedimenti sulle ramificazioni dell'organizzazione calabrese.

A distanza di anni, dunque, si propone una problematica giuridica che ha destato un interesse crescente a seguito delle numerose inchieste condotte dalla Dda di Reggio Calabria sulle diramazioni estere della 'ndrangheta. Nel 2015 la questione non era approdata al vaglio del Collegio allargato perché il primo presidente della Cassazione aveva ritenuto non sussistente il contrasto giurisprudenziale ravvisato dalla Sezione remittente e, pertanto, restituito gli atti alla stessa

L'operazione della Dda scattata nel 2014 rappresenta una tranches della storica inchiesta denominata "Crimine"

che, accogliendo il ricorso difensivo, aveva annullato il provvedimento impugnato.

A fronte di un simile quadro cautelare, tuttavia, il gup di Reggio Calabria prima e la Corte d'Appello poi avevano ritenuto di aderire a un diverso orientamento della Cassazione e Albanese, attualmente ai domiciliari, era stato condannato a 8 anni di reclusione.

L'operazione "Helvetia", così come quella "Rheimbrucke" che si è occupata delle articolazioni tedesche della 'ndrangheta calabrese, ha avuto una forte eco mediatica in tutta Europa, tanto che alle udienze svoltesi a Reggio Calabria hanno assistito anche i giornalisti della televisione nazionale svizzera. In particolare, avevano destato particolare scalpore i filmati di alcune cerimonie di 'ndrangheta registrati in Svizzera in cui venivano riprodotte le medesime liturgie mafiose della Provincia di Reggio Calabria.